



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Martoro, all'esito della camera di consiglio,
ha pronunciato *ex art. 702 ter c.p.c.* la seguente

ORDINANZA *ex art. 702 ter c.p.c.*

nella causa promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. Francesco Giordano di Firenze;

ricorrente

contro:

[REDACTED] (già denominata [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

iscritta al n. 1294/18 R.G.

Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo del ricorso *ex art. 702 bis* cod. proc. civ. notificato
ritualmente al resistente;

richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta.

La ricorrente ha dimostrato con i documenti in atti il proprio diritto ad ottenere la restituzione di quanto investito [REDACTED] al netto di quanto già incassato, per effetto della nullità del contratto di assicurazione n. 136177A denominato "La Signature Bond Plus", per la mancata sottoscrizione del contratto quadro, così come prescritto dall'art. 23 del T.U.F. e regolato, quanto al contenuto, dall'art. 37 del regolamento.

A norma dell'art. 25 *bis* comma 1 del D.L.vo 1.7.1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF), inserito dall'art. 11 della legge 28.12.2005 n. 262 e successivamente modificato (dall'art. 3 del D.Lgs. 29.12.2006 n. 303, ~~dal D.Lgs. 29.12.2006 n. 303~~, dall'art. 4 del D.Lgs. 17.9.2007 n. 164 oltre che, in seguito, dall'art. 40 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39), gli artt. 21 e 23 del TUF si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. La lettera w-bis) dell'art. 1, aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 303/06, definisce come "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 25216. L'art. 2 comma 1 nn. III e V del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) comprende nelle classificazioni del ramo vita: le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (III); le operazioni di capitalizzazione (V). In tale ambito si collocano le polizze "unit linked" che, a differenza delle assicurazioni sulla vita di tipo tradizionale, nelle quali le prestazioni delle parti sono predeterminate nel contratto, prevedono prestazioni flessibili, collegate all'andamento di fondi di investimento. La loro collocazione nella categoria dei prodotti finanziari e l'estensione ad essi della disciplina, ad effetti limitati, del TUF (artt. 21 e 23), dipende dalla funzione tipica dei servizi di investimento, che si aggiunge a quella propria delle assicurazioni

sulla vita, e dal rischio a carico dell'assicurato che, con il versamento di premi, effettua un investimento in quote di fondi e riceve (al verificarsi del rischio vita o al decorrere di un determinato termine dalla conclusione del contratto) un capitale o una rendita, la cui entità non è certa e predeterminata nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto ma dipende dal valore delle quote dei fondi. E' evidente, perciò, che il contratto "unit linked" stipulato rientra pienamente nella categoria dei "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo art. 25-bis comma 1. L'art. 23 comma 1 del TUF dispone che *"i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"*. L'art. 37 comma 1 del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 (di seguito, Regolamento) dispone che *"gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio <ossia, a clienti non professionali o qualificati> i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente"*; al comma 2 disciplina il contenuto del contratto.

La disposizione è derogata solo per i servizi (non di collocamento di prodotti di un'emittente ma) di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini prestati a clienti qualificati, definiti come tali dall'art. 6 comma 2-quater lettera d), del TUF (art. 58 del Regolamento). Ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. c) e c-bis) del TUF, nei "servizi di investimento" sono compresi, tra l'altro, anche il servizio di collocazione di strumenti finanziari (come le polizze *unit linked*) nei confronti dell'emittente.

In sostanza, l'intermediario finanziario non può prestare il servizio di collocamento di polizze *unit linked* per conto dell'emittente od offerente se non sulla base di un contratto scritto (il contratto-quadro

o contratto di intermediazione finanziaria) previsto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF e regolato, quanto al contenuto, dall'art. 37 del Regolamento.

Alla luce di quanto su esposto il ricorso deve essere accolto, in quanto il contratto di assicurazione *unit linked* stipulato dall'attrice è nullo perché privo, a monte, di un contratto-quadro che regoli il servizio di collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore (cfr: Cass 6061/12). Dalla nullità contrattuale discende la mancanza di una causa attributiva del premio versato ed il diritto alla ripetizione del medesimo, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Per il principio di soccombenza si condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie il ricorso;

per l'effetto, dichiara la nullità del contratto relativo alla polizza n. 136177A denominata "Signature Bond Plus" sottoscritta in data 28 giugno 2012;

condanna la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso alla [REDACTED] della somma di [REDACTED] oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo, detratti gli importi già liquidati, di cui alla polizza "La Signature Bond Plus" n. 136177A emessa dalla resistente;

condanna la [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che vengono liquidate, [REDACTED] oltre accessori ed IVA se dovuta.

Così deciso, in Verona, il 27 giugno 2018

Il Giudice

dott. Maurizio MARTORO